

STATUTO

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (in seguito denominato anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), del Codice civile e della normativa in materia, una associazione, apartitica e aconfessionale, denominata: "**ChangeTheGame contro gli abusi nello Sport ODV**", in breve "**ChangeTheGame ODV**", d'ora in avanti denominata anche "Organizzazione" o "Associazione".

L'associazione ha sede legale in Milano (20159), Via Pastrengo n. 12 e potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Milano non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Organizzazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 2

(Statuto)

La "**ChangeTheGame ODV**" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'Assemblea può deliberare l'approvazione di un eventuale Regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Scopo, finalità e attività)

L'Organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore di terzi, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (art. 5, comma 1, lett. a), del CTS); b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; c) ogni altra attività di interesse generale di cui all'art 5 del CTS (art. 5, comma 1, lett. i), del CTS).

In particolare, l'Organizzazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- prestare assistenza e promuovere iniziative a tutela e in favore dei minori in ambito sportivo, delle atlete e degli atleti e di tutti coloro che praticano sport, che siano vittime di violenza

sessuale, di abuso e sfruttamento sessuale, di atti persecutori, di revenge porn, di ogni delitto contro la persona e la sfera sessuale;

- promuovere ed attuare, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, ogni iniziativa per diffondere una cultura di rispetto in ambito sportivo della persona umana, in particolare delle donne e dei minori.

L'Organizzazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, si impegna:

a) ad approfondire, a diffondere ed a mettere in pratica il concetto di solidarietà, sviluppando all'uopo iniziative e instaurando rapporti, ove ritenuto necessario, con organismi interessati sia a livello nazionale che internazionale;

b) a sostenere ed assistere i minori in ambito sportivo, le atlete e gli atleti e tutti coloro che praticano sport, che siano vittime di violenza sessuale, di abuso e sfruttamento sessuale, di atti persecutori, di revenge porn, di ogni delitto contro la persona e la sfera sessuale e a sostenere e assistere i loro familiari, a sostenere le famiglie stesse, anche prestando l'assistenza psicologica e l'assistenza legale alla parte offesa nei processi penali, civili, amministrativi e sportivi e dinanzi alla Corte Europea dei Diritti Umani;

c) ad agire, intervenire e costituirsi nei processi penali, civili, amministrativi, sportivi e dinanzi alla Corte Europea dei Diritti Umani a tutela e in favore dei minori in ambito sportivo, delle atlete e degli atleti e di tutti coloro che praticano sport, che siano vittime di violenza sessuale, di abuso e sfruttamento sessuale, di atti persecutori, di revenge porn, di ogni delitto contro la persona e la sfera sessuale e, quindi, a tutela del fine e dell'interesse perseguito dall'Organizzazione;

d) a sensibilizzare, con la propria attività, tutti quei settori della vita pubblica e privata ove sia possibile cooperare e mettere in pratica lo scopo dell'Organizzazione;

e) a formulare progetti operativi;

f) a stabilire e a sviluppare rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti ed Organismi pubblici e privati;

g) a ricevere contributi, donazioni, lasciti testamentari, raccogliere fondi per gli scopi dell'associazione e destinarli al conseguimento dei fini statutari nei limiti di legge;

h) a curare, divulgare e/o collaborare alla redazione, stampa e vendita di pubblicazioni, di audiovisivi, di filmati ecc., purché strettamente inerenti alle sue finalità ed ai suoi scopi, solo in via strumentale e marginale, con esclusione della pubblicazione di quotidiani;

i) a curare l'edizione e la pubblicazione di testi scientifici, di attualità e divulgativi, ivi incluse le proprie ricerche, in coerenza con gli scopi dell'Organizzazione, nei modi e nelle forme consentiti;

l) a prestare consulenza specialistica e svolgere attività di formazione e informazione in favore di atleti, associazioni e società sportive, federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, CONI, soggetti pubblici e privati in materia di tutela in favore dei minori in ambito sportivo, delle atlete e degli atleti e di tutti coloro che praticano sport, che siano vittime di violenza sessuale, di abuso e sfruttamento sessuale, di atti persecutori, di revenge porn, di ogni delitto contro la persona e la sfera sessuale;

m) a svolgere ogni altra attività finalizzata alla formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione in favore di soggetti pubblici e privati, organizzando e promuovendo iniziative quali corsi, convegni, seminari, giornate di studio, workshop, master ed eventi, in house e outdoor, in materia di tutela in favore dei minori in ambito sportivo, delle atlete e degli atleti e di tutti coloro che praticano sport, che siano vittime di violenza sessuale, di abuso e sfruttamento

sessuale, di atti persecutori, di revenge porn, di ogni delitto contro la persona e la sfera sessuale;

n) l'Organizzazione, per lo sviluppo della propria attività, potrà creare e gestire siti web dedicati, utilizzare canali televisivi e telematici, e ogni altro mezzo di comunicazione, nessuno escluso, nel rispetto delle norme che regolano l'editoria ed il copyright in ogni forma;

o) l'Organizzazione potrà inoltre avvalersi dell'opera di iscritti in albi professionali in tutti quei campi ove la loro presenza fosse richiesta nel pieno rispetto delle vigenti leggi in materia.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Organizzazione prevalentemente tramite le prestazioni personali – volontarie e gratuite – fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Nel rispetto dell'art. 79, comma 2, del CTS, le attività di interesse generale esercitate dall'Organizzazione sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nonché la erogazione di beni e servizi di modico valore nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4 (Ammissione)

Possono aderire all'Organizzazione le persone fisiche o le Organizzazioni di Volontariato che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Organizzazione altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulle domande di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è permanente ed a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

L'organo di amministrazione, con delibera assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, può attribuire la qualifica di associato onorario a coloro i quali si siano distinti per particolari meriti nel campo delle attività rientranti nell'oggetto sociale.

Gli associati onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

La qualifica di associato onorario è attribuita a tempo indeterminato. Per la perdita della qualifica di associato onorario si applica l'art. 7 del presente Statuto, in quanto compatibile.

ART. 5 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee ed esaminare i bilanci ed i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 17;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'organizzazione;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

ART. 6 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 7 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o dagli eventuali Regolamenti interni o dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'organizzazione, può essere escluso dall'organizzazione.

Costituiscono cause esplicite di esclusione i seguenti comportamenti degli associati:

- Riferire sui *social* o comunque dare notizia, direttamente o indirettamente con ogni altro mezzo di diffusione pubblica, in proprio e/o in nome dell'Organizzazione, sulle attività dell'Organizzazione sui temi oggetto dello scopo sociale senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Organo di amministrazione;
- Tenere, anche al di fuori dei rapporti con l'Organizzazione, comportamenti non in linea con le finalità dalla stessa perseguite e comunque contrari alla morale;
- Denigrare l'organizzazione e/o i suoi componenti;
- Eludere e/o non rispettare le scadenze e i compiti affidati dall'Organizzazione all'associato;
- Omettere o ritardare di oltre due mesi il pagamento della quota associativa annuale;
- Non partecipare senza giustificato motivo a più di due riunioni convocate dall'organizzazione;
- Non rispettare il vincolo di riservatezza dovuto alle vittime tutelate dall'Organizzazione;
- Non rispettare il segreto riguardo ai processi in corso;
- Non rispettare il vincolo di riservatezza riguardo alle iniziative legali dell'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione e dopo aver valutato le eventuali giustificazioni scritte trasmesse dall'interessato entro quindici giorni dalla richiesta. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato con mezzi idonei a darne legale conoscenza.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- L'Assemblea degli associati
- L'Organo di amministrazione
- Il Presidente
- Uno o più Vice Presidenti
- L'Organo di controllo
- L'Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo e revisione che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 **(L'Assemblea)**

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Organizzazione, iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La convocazione può essere effettuata a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione e/o pubblicato sull'eventuale sito *internet* dell'Organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera validamente con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13 (L'Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette membri, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate oppure tra quelle indicate dagli enti associati tra i propri associati.

Durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I suoi componenti possono essere rieletti.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- gestisce l'Organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

- predisporre il preventivo e tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio successivo,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati, accogliendo o rigettando le domande degli aspiranti associati;
- delibera sull'esclusione degli associati e sugli eventuali ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto delle domande di ammissione;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 (Il Presidente e i Vice Presidenti)

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle deliberazioni di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

L'Assemblea può nominare un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia temporaneamente impossibilitato ad esercitare le sue funzioni. Se il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo è superiore a quattro, l'Assemblea potrà nominare due Vice Presidenti prevedendo le rispettive attribuzioni.

ART. 15 (L'Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- redige per l'Assemblea una relazione sul bilancio di esercizio esprimendo il proprio parere in ordine alla sua approvazione
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme vigenti. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, anche la Revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ogni componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 (L'Organo di Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita la Revisione legale dei conti e ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea dell'Organizzazione deve nominare un Revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 17 (Libri sociali)

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e aderenti, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo competente

ART. 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- entrate derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto
- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- vendite occasionali di beni e servizi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 (I beni)

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno solare. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

L'Organo di amministrazione approva il progetto di bilancio entro il 31 marzo dell'anno successivo corredandolo con la nota integrativa, la relazione sulla gestione e il rendiconto finanziario.

Il progetto di bilancio è depositato presso la sede dell'Organizzazione e comunicato a cura del Presidente all'Organo di controllo e all'Organo di revisione, che redigono le loro Relazioni per l'Assemblea depositandole presso la sede dell'Organizzazione almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione in prima convocazione dell'Assemblea.

Il bilancio, con i relativi documenti di accompagnamento è depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno o nel diverso termine stabilito dalle norme di legge. Il Regolamento di esecuzione dello statuto può prevedere che il bilancio o una sua sintesi può essere pubblicato.

ART. 22
(Bilancio sociale)

Qualora ricorrano i presupposti, il Bilancio sociale è redatto nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 24
(Personale retribuito)

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 25
(Volontari)

I volontari sono persone associate che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione, attività di interesse generale in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge e acquisito il previo parere positivo dell'Ufficio

regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ove istituito, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 28
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti che si riferiscono all'iscrizione dell'Organizzazione al RUNTS che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina troveranno automatica applicazione a partire dalla data in cui il RUNTS medesimo entrerà in funzione.

L'acronimo ETS potrà essere inserito in via automatica nella denominazione dell'Organizzazione e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.